



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione Generale - Coordinamento Affari Generali

CODICE ETICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Preambolo

1. L'Università degli Studi di Cagliari, in quanto comunità consapevole della sua importante funzione sociale e formativa, esige da parte di tutti i suoi membri il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Istituzione che rappresenta. Adotta un codice etico concepito come una guida per tutti i suoi membri circa gli appropriati comportamenti nei confronti dell'Università.
2. Fa propri i valori che storicamente sono alla base della ricerca, dell'insegnamento e delle altre attività universitarie. Ad essi informa il suo operato al fine di favorire l'eccellenza, l'onore e il buon nome dell'Ateneo.
3. Promuove la creazione di un ambiente improntato al dialogo e alle corrette relazioni interpersonali, all'apertura e agli scambi con la comunità scientifica internazionale, all'educazione ai valori e alla formazione della persona.
4. Si impegna con i suoi membri a valorizzare la diversità di genere.
5. Richiede a tutte le sue componenti e ad ogni soggetto che collabori al raggiungimento dei suoi obiettivi, di promuovere e proteggere i valori cardine delle istituzioni universitarie quali la valorizzazione del merito e delle diversità individuali e culturali; il principio di responsabilità nell'adempimento dei doveri nei confronti della comunità; l'onestà intellettuale, l'integrità morale e la professionalità nella ricerca e nella didattica; l'equità, l'imparzialità, la leale collaborazione nonché la trasparenza come parametri di comportamento nelle relazioni interne ed esterne.
6. I valori riconosciuti nel presente Preambolo configurano parametri di condotta applicabili alle questioni etiche rilevanti per le attività e la vita universitarie.

Parte I

Regole di condotta

Articolo 1 - Rifiuto di ogni discriminazione

1. L'Università degli Studi di Cagliari si impegna con i suoi membri a promuovere buone prassi affinché tutti siano trattati con eguale rispetto e considerazione. Condanna ogni forma di discriminazione esercitata direttamente o indirettamente; ogni forma di pregiudizio sociale, come l'idea di supremazia o superiorità morale di un gruppo rispetto ad un altro, nonché tutti i comportamenti che si sostanzino nella persecuzione psicologica o nella violenza morale.

Articolo 2 - Condanna dei fastidi sessuali

1. L'Università degli Studi di Cagliari non ammette fastidi di natura sessuale e assicura alle vittime una sollecita protezione libera dal pregiudizio.

Articolo 3 - Promozione della libertà accademica

1. L'Università degli Studi di Cagliari promuove un ambiente che favorisca l'ideale di libertà e autonomia individuale, quale necessario presupposto all'eccellenza, all'insegnamento, alle professionalità, alla ricerca ed esplorazione intellettuale e al perseguimento della conoscenza.
2. I membri dell'Università sono tenuti ad osservare una condotta responsabile nell'esercizio della attività accademica, sia di ricerca sia di insegnamento, anche tramite l'adozione di sistemi di autoregolamentazione volti a illustrare alla comunità scientifica e alla società la metodologia, i risultati, l'integrità e l'impatto etico delle ricerche e dei propri obiettivi didattici.
3. Sono altresì tenuti a mantenere una condotta rispettosa nei confronti delle decisioni accademiche di carattere organizzativo poste in essere ai fini dell'efficienza, equità, imparzialità e trasparenza dell'amministrazione universitaria.

Articolo 4 - Ricerca, proprietà intellettuale e industriale

1. L'Università degli Studi di Cagliari, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, ritiene che i risultati debbano essere diffusi per contribuire allo sviluppo e al benessere della comunità, ferme restando le regole sulla loro valorizzazione con gli strumenti della proprietà industriale e intellettuale e i diritti dell'Università sui medesimi risultati.
2. Le attività di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare specificamente a quale collaboratore sono riferibili le singole parti. Nell'ambito di ciascun gruppo è compito del coordinatore valorizzare i meriti individuali e individuare le responsabilità di ciascun partecipante; sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali.
3. L'attribuzione, anche parziale, di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a se stessi o ad un altro Autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o l'omissione della citazione delle fonti, costituisce condotta riprovevole anche ove non concreti un illecito, sia che tale comportamento venga realizzato intenzionalmente, sia che esso consegua da una condotta non diligente.

Articolo 5 - Conflitto di interessi

1. È dovere di ogni membro dell'Università prevenire ed evitare attività e situazioni che lo collochino in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi rispetto all'Ateneo.
2. Si ha conflitto di interessi, come tale eticamente censurabile, ogniqualvolta l'interesse privato di un membro dell'Università, a esclusione dello studente in quanto discente, contrasta, anche potenzialmente, con l'interesse, non solo economico, dell'Università. Tale conflitto può riguardare anche i rapporti esterni di lavoro con Enti di formazione e di ricerca.
3. L'interesse privato, di natura non solo economica, di un membro dell'Università può essere riferito: alla persona in quanto membro dell'Università; a un suo familiare; a enti e persone fisiche o giuridiche con cui il membro dell'Università intrattenga un rapporto di impiego o commerciale; a enti e persone giuridiche di cui egli abbia il controllo o posseda una quota significativa di partecipazione finanziaria; a terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi al membro dell'Università.
4. Coloro che si trovino in una posizione di conflitto di interessi devono darne immediata notizia all'organo o alla

persona gerarchicamente sovraordinati, ovvero astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni in merito.

Articolo 6 - Rifiuto di ogni nepotismo e favoritismo

1. L'Università degli Studi di Cagliari condanna il nepotismo e il favoritismo; impegna tutte le sue componenti ad astenersi da tale costume; si impegna a vigilare sulle difformità di comportamento e ad arginarle.
2. Ai fini del presente Codice ricorre nepotismo quando un professore, un ricercatore, o un componente del personale tecnico-amministrativo, direttamente o indirettamente, utilizza la propria posizione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti la formazione nella carriera universitaria, il primo ingresso di figli, familiari o conviventi, compresi gli affini.
3. Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un professore nei confronti dei propri allievi, intese come condotte arbitrarie in contrasto con i valori di imparzialità.
4. L'accertamento dei casi di nepotismo e favoritismo da parte della Commissione **etica** impone la valutazione del contesto, al fine di bilanciare i diversi valori in gioco ed evitare arbitrarie discriminazioni di candidati obiettivamente meritevoli ed eccellenti.

Articolo 7 - Condanna dell'abuso di posizione

1. A nessun membro dell'Università è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, l'autorevolezza della propria posizione accademica o del proprio ufficio al fine di ottenere prestazioni per sé vantaggiose, la cui esecuzione non sia configurabile come un obbligo giuridico.
2. L'abuso può ricorrere anche in quei comportamenti che, seppur non illegittimi, siano in contrasto con lo spirito delle norme e dei regolamenti dell'Ateneo.

Articolo 8 - Corretto uso delle risorse dell'Università

1. I membri dell'Università devono usare le risorse con la diligenza del buon padre di famiglia. Nessuno può utilizzare o concedere a persone o ad enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'istituzione universitaria e, in ogni caso, non espressamente autorizzati.

Articolo 9 - Uso rispettoso del nome e della reputazione dell'Università

1. I membri dell'Università sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non pregiudicare la reputazione dell'istituzione.
2. A nessun membro dell'Università è consentito utilizzare in modo improprio il logo e il nome dell'Università; sfruttare la reputazione dell'Università in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate; esprimere punti di vista personali spendendo il nome dell'Università.

Articolo 10 - Rifiuto di doni e benefici

1. I membri dell'Università sono tenuti a rifiutare ogni offerta non simbolica di doni o benefici suscettibili di influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività universitarie.

Articolo 11 - Riservatezza

1. I membri dell'Università sono tenuti a non rivelare dati o informazioni riservate riferibili all'esercizio delle proprie

funzioni.

Parte II

Disposizioni attuative

Articolo 12 - Osservanza e violazione del codice etico

1. È dovere di tutti i membri dell'Ateneo attenersi al presente codice.
2. I membri dell'Università possono rivolgersi alla Commissione etica per chiarimenti sulla condotta appropriata cui attenersi in relazione a casi concreti di incerta soluzione, nonché segnalare alla commissione etica le condotte di dubbia conformità.
3. Il mancato rispetto del presente codice configura una violazione delle regole etiche dell'Università e, in quanto tale, qualora non ricada nelle competenze del collegio di disciplina, può costituire, su proposta del Rettore, motivo di determinazione di sanzioni da parte del Senato Accademico.
4. Tali sanzioni, così come previsto dall'articolo 13 comma 1, lett. v) dello Statuto di Ateneo, vanno dal richiamo scritto fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla decadenza e/o esclusione dagli organi accademici e/o dagli organi delle strutture dell'Ateneo o all'esclusione dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo.

Articolo 13 - Commissione etica

1. È istituita la Commissione etica con funzioni consultive, di ricerca e di controllo in merito all'attuazione e al rispetto delle norme del presente codice e delle prassi interpretative.
2. La Commissione favorisce, ove possibile, la composizione amichevole delle eventuali controversie; segnala al Rettore i casi in cui sono state ravvisate violazioni del codice etico, per i successivi provvedimenti di competenza; può sottoporre al Senato Accademico proposte di revisione o di integrazione del presente codice.
3. È composta da tre membri, anche esterni all'Università, nominati dal Rettore, su proposta del Senato Accademico, nel rispetto delle pari opportunità di genere; il più anziano, primus inter pares, svolge le funzioni di Presidente. Il Rettore, su proposta del Senato Accademico, nomina un componente supplente per casi di impedimento di uno dei componenti titolari; qualora il supplente sostituisca il Presidente, le funzioni di presidenza saranno svolte dal componente più anziano non supplente.
4. Gli atti della Commissione devono essere motivati e l'accesso ad essi deve rispettare le norme vigenti relative agli atti amministrativi e al diritto alla riservatezza delle persone.

Articolo 14 - Divulgazione e attuazione del codice etico

1. Il presente Codice deve essere pubblicato sul sito dell'Ateneo e delle singole Facoltà. L'Università degli Studi di Cagliari promuove la sua più ampia divulgazione con ogni altra modalità ritenuta idonea.